



NOTAIO
FRANCESCO AMABILE

ALLEGATO "C" ALL'ATTO DI REP. N. 11189 - RACC. N. 8506

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Fondazione denominata: **"Fondazione Beato Giuseppe Tovini - Fondo di solidarietà per il prestito di soccorso e per la prevenzione dell'usura - Ente filantropico del Terzo settore"**, in forma breve **"Fondazione antiusura Tovini - Ente filantropico"**.

La qualifica di "Ente filantropico" è integrata in via automatica nella denominazione e di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Verona.

La Fondazione potrà trasferire la propria sede nell'ambito del Comune di Verona senza necessità di variare lo Statuto e potrà, altresì, istituire sedi secondarie con semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

TITOLO II

Scopo - Fondi statali - Risorse economiche, Patrimonio sociale e principi di gestione dello stesso

Articolo 4 - Scopo

La Fondazione è un ente filantropico del Terzo settore che eroga in via esclusiva denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Nello specifico, la Fondazione svolge le attività di cui al citato articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito meglio dettagliate:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del già citato articolo 5;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela di diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,

comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione ha quindi per oggetto finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, della tutela dei diritti civili in favore di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e dell'assistenza sociale intendendo rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà umana.

Nell'osservanza di tali finalità, la Fondazione si propone di:

- assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno e quindi si trovi nelle condizioni di diventare vittima dell'usura;
- operare con ogni mezzo consentito dalla legge per prevenire il fenomeno dell'usura, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, assistenza e informazione;
- assumere iniziative a favore di singoli, di famiglie e di piccole imprese familiari a rischio di usura. L'attività di raccolta delle richieste e di istruttoria potrà avvenire anche tramite i Centri di ascolto periferici di cui al successivo articolo 15;
- rilasciare garanzie a banche e ad altri intermediari finanziari convenzionati per favorire la concessione di finanziamenti a persone, famiglie e piccole imprese familiari, anche con le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 che, pur non aparendo immediatamente a rischio di usura, non abbiano capacità economico-patrimoniali per ottenere il credito bancario ordinario, ma presentino potenzialità economiche future che possano giustificare l'assunzione di impegni responsabilizzanti come, ad esempio, piccoli prestiti di soccorso, microcredito di soccorso per la prevenzione dell'usura o altre forme tecniche della medesima finalità e natura;
- informare i cittadini, anche attraverso idonee campagne conoscitive, sui servizi posti in essere a sostegno delle situazioni problematiche al fine di dare speranza a chi si trova in situazioni di disagio e favorire la fiducia nelle istituzioni;
- cooperare all'attuazione di programmi di microcredito promossi da soggetti pubblici, intercettando la domanda potenziale e selezionando ed assistendo i beneficiari anche durante il periodo di rimborso del prestito;
- fornire e richiedere collaborazioni a istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura che si interessano dei temi dell'usura, del fenomeno del sovraindebitamento, dell'educazione al corretto uso del denaro e dell'educazione al risparmio;
- organizzare corsi di educazione finanziaria, di controllo di gestione e di contabilità per una gestione responsabile delle risorse finanziarie e delle attività economiche da parte di soggetti a rischio usura, al fine di evitare che si verifichino

casi di errata conduzione finanziaria dell'impresa, legata in specie alla commistione tra finanza aziendale e finanza familiare oppure ad errata scelta delle fonti di finanziamento;

- svolgere attività di rafforzamento delle relazioni all'interno del tessuto socio-economico della comunità per individuare e selezionare i progetti e le persone meritevoli di ricevere microcredito, per responsabilizzare i soggetti beneficiari, favorire il loro riconoscimento sociale ed accompagnarli in un processo di conquista della propria indipendenza economica e stabilizzazione della posizione sociale favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali, la creazione di posti di lavoro, il consolidamento di attività imprenditoriali esistenti e, in ultima analisi, la creazione di nuova ricchezza, contribuendo alla realizzazione dell'inclusione sociale, della responsabilizzazione dell'individuo, del riconoscimento del suo valore all'interno della società civile;
- partecipare al patrimonio di fondazioni aventi scopi sociali ed umanitari simili e con finalità benefiche o di promozione verso persone, famiglie o progetti di emancipazione sociale nei limiti di quanto disposto dall'articolo 6 del presente Statuto;
- promuovere e sostenere l'educazione, la formazione e l'aggiornamento dei volontari che servono lo scopo della Fondazione;
- assumere qualunque iniziativa idonea a raggiungere gli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà, inoltre, attribuire direttamente, senza corrispettivo ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di denaro provenienti da fondi non statali e non costituenti la dotazione patrimoniale della Fondazione di cui all'articolo 6, sotto forma di sussidi, contributi, ovvero ogni altra forma di sostegno economico, il tutto nella percentuale stabilita dal successivo art. 6.

Per l'attività istruttoria e di ascolto potranno essere richiesti ai beneficiari rimborsi per le spese amministrative e per quelle effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

La Fondazione potrà, inoltre, esercitare attività diverse da quelle ora descritte a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra dettagliate e siano svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5 - Fondi statali

Per quanto attiene l'aspetto della prevenzione dell'usura, la

Fondazione opera ai sensi e per gli effetti della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Presso la Fondazione è, quindi, istituito, con sovvenzioni pubbliche, un fondo speciale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operante nel rispetto della legge 7 marzo 1996, n. 108, delle norme di attuazione di cui al D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315 e delle successive modificazioni e integrazioni.

Tale fondo speciale avrà una gestione amministrativa e contabile separata.

Le necessità del richiedente e/o di coloro che si trovino nello stato di bisogno o nell'imminente rischio di cadervi, saranno accertate dal Consiglio di amministrazione con giudizio insindacabile e con modalità stabilite in apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione secondo i seguenti criteri di massima:

- a) ordine di richiesta e di urgenza;
- b) numero dei componenti il nucleo familiare (o dei dipendenti a rischio perdita del posto di lavoro);
- c) serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- d) senso di responsabilità dell'indebitato;
- e) accertamento dell'intera esposizione debitoria;
- f) potenziale capacità di rimborso;
- g) prospettiva di sottrarre l'indebitato al rischio di usura.

Articolo 6 - Principi di gestione del patrimonio e delle risorse e di raccolta e destinazione dei fondi

Ai fini di cui all'articolo 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

- a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo; a tale scopo, il Consiglio di amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale;
- b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) le erogazioni sono destinate al sostegno della concessione di prestiti alle persone svantaggiate.

Il patrimonio della Fondazione deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione, costituito dal fondo di dotazione originario formato dal conferimento in denaro di euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto), sarà

incrementato da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- accantonamenti a riserve di eventuali avanzi di gestione;
- liberalità ricevute ed espressamente destinate ad aumento del patrimonio per volontà del donatore o del testatore;
- contributi e liberalità non aventi specifica destinazione, ricevuti da Stato, enti pubblici e privati, società e privati, che risultino destinati a patrimonio con verbale del Consiglio di amministrazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo della Fondazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni; lotterie, pesche di beneficenza, contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche), come e in quanto ammessa dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione può raccogliere fondi per finanziare le proprie attività tramite sensibilizzazione al lascito solidale, donazioni e raccolta di contributi anche in forme organizzate e continuative, con sollecitazioni al pubblico o cessioni di modico valore; il tutto nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e di quanto stabilito dalle norme in atto sulla raccolta del risparmio e sulla sollecitazione al pubblico.

Le somme a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione vengono depositate in garanzia presso istituti di credito ed altri intermediari finanziari convenzionati per la concessione di prestiti alle persone svantaggiate, ad eccezione di una percentuale dei fondi di provenienza non statale e senza vincolo di destinazione stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, da destinare alle spese di gestione e agli interventi diretti di cui all'articolo 4.

Per questi ultimi, non si potrà, in ogni caso, superare il 15% (quindici per cento) dei fondi in questione.

TITOLO III

Organi - Amministrazione - Rappresentanza

Articolo 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consiglio Generale;
- il Consiglio Generale;
- i Comitati tecnico-esecutivi;
- l'Organo di controllo.

Gli organi della Fondazione - con la sola eccezione dell'Organo

di controllo e, se nominato, del Revisore legale o della società di revisione legale - non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

A tutti i membri di tutti gli organi della Fondazione si applica il disposto degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del Tesoro, 6 agosto 1996 e norme successive.

È, inoltre, istituito l'elenco degli "Amici Promotori" della Fondazione, costituito dalle persone fisiche o giuridiche che, spontaneamente e senza altro fine che la carità cristiana, intendono contribuire ad alimentare i fondi gestiti dalla Fondazione.

L'appartenenza a detto elenco è meramente onoraria e assolutamente priva di ogni potere amministrativo, deliberativo e/o consultivo.

Articolo 8 - Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, presiede il Consiglio di amministrazione e i Comitati tecnico-esecutivi e, nominato dal Consiglio di amministrazione, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle singole riunioni;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, mediante ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile;
- sottoscrive gli atti e tutto quanto occorra e cura l'esecuzione degli atti di volta in volta deliberati;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma quando questa si renda necessaria.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 9 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione della Fondazione ed è composto da sette a quindici membri, necessariamente in numero dispari, il cui numero complessivo è determinato dal Vescovo della Diocesi di Verona.

La maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione è nominata dal Vescovo della Diocesi di Verona; i Consiglieri così nominati sono sostituibili singolarmente, in ogni tempo e per qualunque causa, dalla medesima Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Verona.

I restanti componenti vengono nominati dal Consiglio Generale di cui al successivo articolo 12.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Generale per il solo periodo in cui tale carica viene rivestita.

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni potere di

ordinaria e straordinaria amministrazione circa il perseguimento degli scopi della Fondazione e può delegare al Presidente o a singoli Consiglieri particolari poteri definendo le relative deleghe.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono e con l'approvazione della maggioranza dei presenti.

Approva anche i regolamenti operativi e i bilanci, delibera e propone al Consiglio Generale eventuali modifiche statutarie.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente e un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Consiglio di amministrazione si raduna in seduta ordinaria su convocazione del Presidente contenente l'ordine del giorno da trattare, senza formalità di procedura, ogniqualevolta il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei propri membri.

È legittimamente tenuta anche una riunione del Consiglio di amministrazione che si svolga in più luoghi tra loro collegati in teleconferenza (collegamento audio e video) purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In particolare:

1) dovrà essere consentito al Presidente del Consiglio di amministrazione di:

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

2) dovrà essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

3) dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10 - Organo di controllo

Il Consiglio Generale nomina ogni tre anni un Organo di controllo, anche monocratico, composto da sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

Se non monocratico, l'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri membri.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi dalla data di insediamento e può essere riconfermato.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- redige apposita relazione al bilancio d'esercizio attestando anche che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida dettate all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alla previsione di cui all'articolo 39 di detto decreto.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Nei casi previsti all'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti, qualora non fosse affidata all'Organo di controllo, sarà esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la precisazione che tali soggetti incaricati della revisione legale dei conti saranno nominati dal Consiglio Generale.

Articolo 11 - Presidente del Consiglio Generale

Il Presidente del Consiglio Generale svolge l'attività di impulso e coordinamento delle funzioni assegnate al Consiglio Generale, convoca e presiede le riunioni di quest'ultimo.

Il Presidente del Consiglio Generale propone, inoltre, al Consiglio Generale la nomina e/o il rinnovo dei componenti degli organi della Fondazione con le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 12 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è organo consultivo con funzioni di nomina e ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti su qualsiasi argomento che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno sottoporre al suo esame e delibera in merito all'approvazione delle modifiche dello Statuto.

Il Consiglio Generale è composto da un numero minimo di undici e fino ad un massimo di trenta membri che rimangono in carica a vita a tempo indeterminato.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

Il Consiglio Generale è composto dai fondatori, nonché da altri membri cooptati dal Consiglio Generale medesimo a maggioranza assoluta.

Col voto favorevole della maggioranza dei propri membri, il Consiglio Generale elegge tra i propri membri il Presidente che diviene Presidente del Consiglio Generale, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Consiglio Generale nomina l'Organo di controllo ed eventualmente

l'Organo di revisione Legale dei conti con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Generale, da tenersi almeno una volta l'anno su convocazione del suo Presidente o, in mancanza, del Presidente del Consiglio di amministrazione, sono valide se è presente almeno 1/3 (un terzo) dei propri membri e delibera col voto favorevole di 1/3 (un terzo) dei presenti.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche statutarie, il Consiglio Generale dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Qualora, per scadenza dell'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di amministrazione designati dal Consiglio Generale, lo stesso provvederà alla nomina entro tre mesi dalla vacanza.

Il Consiglio Generale delibererà la nomina con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Scaduto il termine di tre mesi dalla vacanza senza che sia intervenuta la delibera di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione proporrà al Presidente del Consiglio Generale i nominativi dei candidati che verranno considerati eletti in caso di mancata pronuncia del Consiglio Generale entro un mese dalla comunicazione scritta della proposta.

Ciascun membro del Consiglio Generale, anche se ciò non costituisce dovere giuridico, potrà offrire la propria collaborazione - in relazione all'attività professionale esercitata - per contribuire a realizzare nel miglior modo possibile gli scopi della Fondazione.

In caso di impedimento per qualsiasi causa, ciascun membro del Consiglio Generale ha facoltà di indicare altra persona per ricoprire il proprio incarico.

In tal caso, il Consiglio Generale potrà, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso, cooptare la persona indicata.

Possono far parte del Consiglio Generale anche Associazioni, Fondazioni o altri enti del Terzo settore in generale, tramite un proprio rappresentante.

È legittimamente tenuta anche una riunione del Consiglio Generale che si svolga in più luoghi tra loro collegati in teleconferenza (collegamento audio e video), purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri; in particolare:

1) dovrà essere consentito al Presidente del Consiglio Generale, di:

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

2) dovrà essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

3) dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione.

In ogni caso la riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO IV

Volontariato - Comitati tecnico-esecutivi - Centri di ascolto

Articolo 13 - Volontariato

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si può avvalere di volontari.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione. Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 14 - Comitati tecnico-esecutivi

Il Comitato tecnico-esecutivo è costituito in Verona, presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione ne potrà istituire altri presso altri capoluoghi di provincia nei quali la Fondazione si trovi ad operare.

Esso si occupa della gestione delle richieste di soccorso ed esprime pareri sulla entità e sulle modalità di erogazione dei finanziamenti alle persone svantaggiate.

Il Comitato è composto da un numero minimo di tre membri soddisfacenti i requisiti di onorabilità e professionalità in materia legale e finanziaria, preferibilmente commercialisti, avvocati, notai o comunque individui dotati di particolare esperienza e capacità in ambito legale e finanziario, che si dedicano esclusivamente alla consulenza delle famiglie, dei piccoli artigiani, delle piccole aziende e di piccoli imprenditori in difficoltà.

Ogni Comitato tecnico-esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato; i suoi membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione e durano in carica sino a dimissioni o revoca.

Nei verbali delle riunioni i membri dissenzienti hanno diritto di far risultare il loro parere.

Il Consiglio di amministrazione potrà disciplinare con Regolamento il funzionamento operativo dei Comitati tecnico-esecutivi, con deliberazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Articolo 15 - Centri di ascolto

Sono costituiti presso le Sezioni territoriali della Fondazione e/o nelle strutture territoriali diocesane di riferimento per l'attività della Fondazione, uno o più "Centri di ascolto".

Essi si occupano di accogliere le richieste di aiuto e di accompagnare le persone in stato di bisogno.

Il Consiglio di amministrazione potrà disciplinare con Regolamento il funzionamento operativo dei Centri di Ascolto con deliberazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

TITOLO V

Bilancio e Libri Sociali

Articolo 16 - Bilancio annuale

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Fondazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale - con l'indicazione dei relativi proventi e oneri - e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto e in conformità alla normativa e all'eventuale modulistica vigente. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate, comunque denominate, siano inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio deve essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sua articolazione competente per territorio secondo i termini di legge.

Se il complesso delle entrate supera euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) il bilancio, oltre che al Registro predetto deve essere pubblicato sul sito Internet della Fondazione o della rete associativa alla quale aderisce, rispettando le linee guida dettate dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali.

Deve, infine, indicare gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Il Consiglio di amministrazione provvede anche alla approvazione e alla pubblicazione del bilancio sociale che, redatto in conformità di legge, deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 17 - Divieto di distribuzione di utili ed obbligo di utilizzo del patrimonio

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, durante la propria vita la Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Ciò a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di altri enti del Terzo settore (E.T.S.) che, per legge, statuto o regolamento, abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione

La Fondazione deve utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

La Fondazione ha quindi l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire e creare particolari fondi destinati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, è predisposto un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi della legge, dal quale risultino, anche tramite una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative ad occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate durante ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.

Articolo 18 - Libri sociali

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali previamente vidimati:

- a) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione tenuto a cura di detto Consiglio;
- b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Generale tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- c) il libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di controllo tenuto a cura di detto Organo;
- d) il libro dei verbali delle riunioni di ogni Comitato tecnico-esecutivo, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

Estinzione

Articolo 19 - Cause di estinzione e di scioglimento

La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e

l'impossibilità per il Consiglio di amministrazione di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo alla estinzione della Fondazione previa decisione conforme del Consiglio Generale assunta col voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri.

I beni residui dovranno essere devoluti ad altro ente filantropico o ad altro ente del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII

RINVIO

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme di leggi vigenti in materia.

F.to Don Alberto Margoni

F.to FRANCESCO AMABILE NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge.